

Patto ONU sui diritti civili e politici (1966)

Articolo 6

1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita.
2. Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purché ciò non sia in contrasto con le disposizioni del presente Patto né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente.
3. Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato parte del presente Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base alle norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio.
4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi.
5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte.
6. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto.

Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte (1989)

Gli Stati Parti al presente Protocollo:

Convinti che l'abolizione della pena di morte contribuisca a promuovere la dignità umana e lo sviluppo graduale dei diritti dell'uomo;

Richiamando l'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata il 10 dicembre 1948, nonché l'art. 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966;

Notando che l'art. 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici fa riferimento all'abolizione della pena di morte in termini che lasciano intendere inequivocabilmente che l'abolizione di tale pena è auspicabile;

Convinti che tutti i provvedimenti adottati relativi all'abolizione della pena di morte devono essere considerati come un progresso per quanto riguarda il godimento del diritto alla vita;

Desiderosi di assumere, con il presente Protocollo, l'impegno internazionale di abolire la pena di morte;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

1. Nessuna persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato Parte al presente Protocollo sarà giustiziata.
2. Ciascuno Stato Parte adotterà tutti i provvedimenti necessari per abolire la pena di morte nell'ambito della sua giurisdizione.

Articolo 2.

1. Non è ammessa alcuna riserva al presente Protocollo, salvo la riserva formulata all'atto della ratifica o dell'adesione e che prevede l'applicazione della pena di morte in tempo di guerra a seguito di una condanna per un delitto di natura militare di gravità estrema commesso in tempo di guerra.
2. Lo Stato Parte che formula tale riserva comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'atto della ratifica o dell'adesione, le disposizioni pertinenti della sua legislazione interna che si applicano in tempo di guerra.
3. Lo Stato Parte che ha formulato tale riserva notificherà al Segretario generale delle Nazioni Unite il proclama o l'abolizione dello stato di guerra sul suo territorio.

Articolo 3.

Gli Stati Parti al presente Protocollo esporranno nei rapporti da essi presentati al Comitato dei diritti dell'uomo ai sensi dell'art. 40 del Patto, i provvedimenti da essi adottati per dare effetto al presente Protocollo.

Articolo 4.

Per quanto riguarda gli Stati Parti al Patto che hanno pronunciato la dichiarazione di cui all'art. 41, la competenza riconosciuta al Comitato dei diritti dell'uomo di ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato allega che un altro Stato Parte non adempie ai suoi obblighi, si estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato che è parte in causa non abbia fatto una dichiarazione in senso opposto all'atto della ratifica o dell'adesione.

Articolo 5.

Per quanto riguarda gli Stati Parti al primo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966, la competenza riconosciuta al Comitato dei diritti dell'uomo di ricevere ed esaminare comunicazioni emananti da individui soggetti alla loro giurisdizione si estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato Parte in causa non abbia pronunciato una dichiarazione in senso opposto all'atto della ratifica o dell'adesione.

Articolo 6.

1. Le disposizioni del presente Protocollo si applicano come disposizioni aggiuntive del Patto.
2. Senza pregiudizio della possibilità di formulare la riserva prevista all'art. 2 del presente Protocollo, il diritto garantito al paragrafo 1 dell'articolo primo del presente Protocollo non può essere oggetto di nessuna delle deroghe di cui all'art. 4 del Patto.

(...)